

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 289
a iniziativa del Consigliere Latini

CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI,
COLLEGI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha come obiettivo la creazione di una Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, la cui funzione principale è quella di valorizzare e sostenere le libere professioni nella Regione, contribuendo allo sviluppo socio-economico e alla qualità delle prestazioni professionali. La proposta di legge mira a valorizzare le libere professioni e a rafforzare il dialogo tra i vari attori coinvolti, garantendo al contempo la tutela degli utenti e dei professionisti. La creazione di un organismo consultivo, quale la Consulta regionale, rappresenta un passo significativo verso una gestione più integrata e collaborativa delle professioni sul territorio, con un forte focus sulla qualità dei servizi e sulla compliance alle normative europee. La proposta, se approvata, contribuirà a rendere il sistema professionale regionale più moderno, trasparente e orientato alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

La proposta si articola in vari articoli che ne definiscono la missione, la struttura, i compiti e le modalità di funzionamento.

L'articolo 1 stabilisce che la Regione riconosce il ruolo fondamentale degli ordini professionali, dei collegi e delle associazioni professionali nel promuovere lo sviluppo socio-economico e nella tutela della qualità dei servizi professionali. Viene inoltre prevista l'adozione di iniziative per qualificare l'esercizio delle libere professioni, anche in vista dell'integrazione nel contesto europeo, e per garantire la tutela degli utenti e la conformità alle regole deontologiche delle professioni.

L'articolo 2 istituisce la Consulta regionale, la quale avrà il compito di perseguire le finalità indicate nel primo articolo, promuovendo la collaborazione tra gli ordini, collegi e associazioni professionali presenti nel territorio regionale.

L'articolo 3 definisce dettagliatamente i compiti della Consulta. Essa avrà il compito di proporre iniziative per la qualificazione delle professioni, di promuovere la tutela dei professionisti, di esprimere pareri sui progetti di legge relativi alle professioni e sulla difesa degli utenti, nonché di coordinare le attività degli organismi regionali competenti in materia. La Consulta avrà anche il compito di fornire annualmente indicazioni per la formazione professionale e di redigere una relazione annuale di attività.

L'articolo 4 stabilisce la composizione della Consulta, che sarà presieduta dall'assessore competente o da un suo delegato e composta da rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni professionali e del Consiglio regionale. La Consulta avrà anche la possibilità di istituire commissioni interne per trattare specifici settori professionali.

L'articolo 5 definisce le modalità di funzionamento della Consulta, prevedendo che venga nominata entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura e che si riunisca almeno ogni quattro mesi. Esso stabilisce inoltre che i membri della Consulta partecipano a titolo gratuito e che l'organizzazione delle attività sarà determinata dalla Giunta regionale.

L'articolo 6 consente alla Consulta di ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni e ai rapporti tra professionisti e utenti. La Consulta dovrà rispondere in modo formale e scritto a tali istanze.

L'articolo 7 stabilisce che la Giunta regionale dovrà provvedere a implementare le disposizioni previste dalla legge entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Infine, l'articolo 8 precisa che l'attuazione della legge non comporterà nuovi oneri per il bilancio regionale, poiché sarà realizzata con le risorse già previste dalla legislazione vigente.